



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0034/2019**

19.11.2019

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione  
(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Paul Tang

(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 2, del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	8
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	9



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione  
(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2019)0192),
  - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0003/2019),
  - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0034/2019),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) Lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC copre le missioni *e le operazioni* militari, le attività dei gruppi tattici, l'assistenza

##### *Emendamento*

(4) Lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC copre le missioni militari, le attività dei gruppi tattici *e delle altre formazioni o strutture*

reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) e le attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED). Esso non dovrebbe tuttavia riguardare le attività che ricadono nella clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.

***multinazionali istituite dagli Stati membri che operano nel quadro della PSDC,*** l'assistenza reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO), le attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED) ***e le attività volte alla definizione progressiva di una politica comune di difesa dell'Unione.*** Esso non dovrebbe tuttavia riguardare le attività che ricadono nella clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC. ***La Commissione dovrebbe mantenere un registro di tutti gli sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC ai quali si applicano esenzioni.***

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Analogamente all'esenzione per lo sforzo di difesa della NATO, ***l'esenzione*** per lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC ***dovrebbe*** avere portata limitata. ***Dovrebbero essere ammissibili all'esenzione solo le spese sostenute in relazione alle*** mansioni direttamente collegate a uno sforzo di difesa. Le mansioni espletate esclusivamente da personale civile o espletate esclusivamente con il ricorso a capacità civili non dovrebbero essere ***interessate dall'esenzione. L'esenzione non dovrebbe*** riguardare ***nemmeno elementi quali i pezzi di ricambio di attrezzature militari o servizi di trasporto che le forze armate di uno Stato membro***

#### *Emendamento*

(8) Analogamente all'esenzione ***dall'IVA e dall'accisa*** per lo sforzo di difesa della NATO, ***le esenzioni*** per lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC ***dovrebbero*** avere portata limitata. ***Esse dovrebbero applicarsi esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate svolgono*** mansioni direttamente collegate a uno sforzo di difesa ***nel quadro della PSDC e non dovrebbero riguardare le missioni civili nell'ambito della PSDC. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione del personale civile potrebbero pertanto beneficiare delle esenzioni solo nella misura in cui il personale civile accompagna forze armate***

*acquisiscono per l'uso in tale Stato membro né estendersi alla costruzione di infrastrutture di trasporto o di comunicazione e di sistemi di informazione.*

*che svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della PSDC al di fuori del proprio Stato membro. Le mansioni espletate esclusivamente da personale civile o espletate esclusivamente con il ricorso a capacità civili non dovrebbero essere considerate uno sforzo di difesa. Inoltre, le esenzioni non dovrebbero riguardare in nessun caso beni o servizi acquistati dalle forze armate ad uso delle forze o del personale civile che le accompagna all'interno del proprio Stato membro.*

## MOTIVAZIONE

La direttiva IVA non contempla alcuna esenzione generale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a fini di sicurezza e difesa. La direttiva tuttavia dispone un'esenzione per le cessioni e le prestazioni destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord che partecipino a uno sforzo comune di difesa al di fuori del proprio Stato.

La direttiva sulle accise dispone un'esenzione analoga dall'accisa per i movimenti di beni sottoposti ad accisa destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

Sebbene lo sforzo di difesa nell'ambito della NATO sia disciplinato dalla direttiva IVA dal 1977 e dalla direttiva sulle accise dal 1993, nessuna delle esenzioni interessa le cessioni e le prestazioni connesse allo sforzo comune di difesa nell'ambito dell'Unione, in quanto non vi è ancora una politica di difesa comune dell'Unione. Tuttavia, la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), istituita nel 2000 come politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), costituisce uno strumento essenziale per l'azione esterna e comprende la progressiva definizione di una politica comune di difesa dell'Unione.

Nel marzo del 2018, la Commissione e l'alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta relativa al piano d'azione sulla mobilità militare. Il piano d'azione riconosce l'esigenza di un uguale trattamento degli sforzi di difesa al fine di ridurre gli oneri amministrativi e, di conseguenza, i ritardi e i costi della mobilità militare e offrire agli Stati membri un incentivo a cooperare. A tal fine è necessario che la Commissione valuti la praticabilità di allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e nell'ambito della NATO.

L'obiettivo della presente proposta è allineare il trattamento dell'IVA degli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e della NATO nella massima misura possibile. Analogamente, i regimi di esenzione dalle accise contemplati dalla direttiva sulle accise dovrebbero essere allineati nello stesso modo.

Il relatore sostiene pienamente la proposta della Commissione.

Tuttavia suggerisce di modificare la definizione di sforzo di difesa nel quadro dell'Unione, in particolare per garantire che vi rientrino tutte le azioni, le formazioni o strutture militari eseguite a norma dell'articolo 42 TUE, che definisce l'ambito di applicazione della PSDC.



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione
<b>Riferimenti</b>	COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)
<b>Consultazione del PE</b>	14.5.2019
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 15.7.2019
<b>Relatori</b> Nomina	Paul Tang 18.7.2019
<b>Procedura semplificata - decisione</b>	4.11.2019
<b>Esame in commissione</b>	4.11.2019
<b>Approvazione</b>	19.11.2019
<b>Deposito</b>	19.11.2019